

La Cassazione rimanda all'organo comunitario la decisione sul prestito del personale

Sul distacco decide la corte Ue

Emersi rilievi sulla disciplina Iva applicata all'istituto

DI GIANPAOLO SBARAGLIA*
E ILARIA IOANNONE*

Con l'ordinanza della Corte suprema di cassazione n. 2385/2019, la disciplina Iva italiana in materia di prestito del personale (es. distacco del personale, somministrazione di lavoro) è attualmente al vaglio della Corte di giustizia europea. Per comprendere appieno il contenuto di detta ordinanza e le sue ragioni, appare utile soffermarsi sulla disciplina nazionale del prestito del personale. In tale categoria, figura il distacco del personale regolato dall'art. 30, comma 1, dlgs n. 276/2003. Secondo tale norma, il distacco si verifica quando taluni lavoratori subordinati vengono "prestati" dal proprio datore che li ha assunti e che li retribuisce a svolgere la loro attività in favore di altro soggetto, rimanendo, in capo al datore di lavoro, la responsabilità del trattamento economico e normativo a favore dello stesso lavoratore.

Ai fini dell'applicazione di tale disciplina, bisogna tener conto di due distinte condizioni: (i) la temporaneità del distacco e (ii) l'interesse del distaccante. Sul regime fiscale, il trattamento Iva applicabile alle operazioni di distacco varia a seconda dell'amministratore determinato e pattuito

tra distaccante e distaccato. Se è stato previsto il solo ribaltamento dei costi del personale tra il distaccante ed il distaccatario, le operazioni di distacco e prestito del personale sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva (art. 8, comma 35, l. n. 67/1988). Per importi inferiori o superiori, l'operazione è rilevante ai fini dell'imposta. La seconda forma di prestito del personale è il contratto di somministrazione di lavoro. Tale istituto è regolato dall'art. 30 e ss., dlgs n. 81/2015 che lo definisce come il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del dlgs n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Si tratta di una fattispecie complessa, composta, da un lato, dal contratto di somministrazione che è un contratto tipico di natura commerciale stipulato tra l'Agenzia di somministrazione e l'impresa utilizzatrice e, dall'altro, dal contratto di lavoro subordinato ("contratto di lavoro somministrato") fra Agenzia somministratrice e lavoratori da somministrare. Per quan-



La corte di giustizia Ue

to concerne il regime fiscale, l'art. 26-bis, l. n. 196/1997 stabilisce che la base imponibile delle somministrazioni di lavoro deve essere individuata nel margine tra il corrispettivo richiesto, oneri retributivi e previdenziali.

Nel contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice si impegna a rimborsare gli oneri retributivi e previdenziali che l'agenzia fornitrice è tenuta a corrispondere al lavoratore, posto che l'agenzia medesima abbia effettivamente sostenuto tali costi. Tali somme sono escluse dalla base imponibile Iva allo scopo di evitare che la retribuzione del dipendente, per sua natura estranea al campo di applicazione dell'Iva, resti

assoggettata al tributo. Sarà assoggettato ad Iva il solo "margine di intermediazione", ovvero la somma addebitata dall'agenzia, a titolo di corrispettivo della prestazione di somministrazione di lavoro, nei confronti dell'impresa utilizzatrice. Fatte tali premesse e venendo all'ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia, la Cassazione ha sollevato dubbi di incompatibilità tra il trattamento Iva nazionale del prestito di personale e le norme europee ai fini Iva, per le seguenti ragioni. Nella specie, muovendo dall'art. 6, dir. n. 77/388 (art. 24, dir. n. 2006/112/Ce), secondo cui "Si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce cessione di

un bene ai sensi dell'art. 5»." la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "La nozione di «prestazione di servizi», ai sensi della dir. Iva, dev'essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi". Sulla nozione di "corrispettivo", invece, è stato precisato che "La valutazione se il pagamento di una remunerazione avvenga come corrispettivo di una prestazione di servizi è una questione di diritto dell'Unione, la quale deve essere risolta indipendentemente dalla valutazione operata nel diritto nazionale."

È quindi irrilevante la qualificazione di una corresponsione di somme come rimborso e non già come corrispettivo. Una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, secondo la normativa europea Iva, soltanto se esiste tra il prestatore e il beneficiario un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche.

Si attende, quindi, che su tale delicato aspetto si pronunci definitivamente la Corte europea dalla cui interpretazione, come visto, discenderanno effetti rilevanti sulle operazioni di prestito del personale, qualora dovessero essere ritenute rilevanti ai fini Iva.

*Studio legale Acta

Un nuovo orizzonte per Enasarco

Si è svolto venerdì 10 maggio presso l'auditorium Cubattoli della Confesercenti a Firenze un convegno organizzato dalla Fiarc dedicato al mondo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Il dibattito, al quale hanno tra gli altri partecipato Antonino Marciano e Fabio D'Onofrio, rispettivamente presidente e coordinatore nazionale della Fiarc, il segretario generale Federagenti Luca Gaburro e il coordinatore Anasf Toscana Lorenzo Magelli, si è incentrato sulle trasformazioni in atto nella professione di agente di commercio e sull'ineludibilità di un nuovo orizzonte per la Fondazione Enasarco, ente previdenziale di categoria con un patrimonio di 7 miliardi di euro. Quanto al primo tema, i relatori hanno convenuto come le nuove caratteristiche dell'intermediazione commerciale debbano essere gestite all'interno di una nuova contrattazione collettiva, visto che l'attuale essendo ormai datata (uno degli Aec è del 2009!) non è più in grado di corrispondere alle mutate esigenze degli agenti di commercio e delle aziende mandanti. Occorre ripensare completamente alle finalità della contrattazione collettiva, che non dovrebbe essere più solo incentrata sulla gestione del fine rapporto ma sull'intera durata dello stesso, considerando le

diverse peculiarità dei settori in cui operano gli intermediari commerciali. In relazione poi all'Enasarco, i rappresentanti di Fiarc, Federagenti ed Anasf hanno descritto le motivazioni che hanno portato le tre associazioni a decidere di presentare una lista unitaria in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo degli organi Enasarco che si terranno ad inizio 2020.

Secondo Luca Gaburro (Federagenti) «Chi amministra i risparmi pensionistici di una intera categoria deve assumere sempre decisioni che non siano solo assolutamente legittime, ma anche pienamente opportune, che non lascino adito a dubbi o perplessità. Pensiamo ad esempio alle scelte in campo finanziario che opera la Fondazione per centinaia di milioni di Euro. Noi non ci riconosciamo nell'attuale gestione dell'ente che consideriamo molto deludente in quanto non è stata in grado di operare quelle riforme chieste da tempo a gran voce dagli iscritti.

I circa 230 mila agenti di commercio ed intermediari finanziari, che svolgono una professione faticosa e talvolta incerta, pretendono una gestione oculata e trasparente dei loro soldi. Ed è per questo che con Fiarc ed Anasf abbiamo deciso di presentarci uniti alle prossime elezioni Enasarco».

Pagina a cura

DI ENTE BILATERALE CONFEDERALE
EN.B.I.C.

CISAL TERZIARIO -
ANPIT- CIDEC - UNICA

WWW.ENBIC.IT TEL. 0688816384/5
SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO,
115 ROMA

L'Enbic a supporto della Banca delle visite

L'Ente bilaterale Enbic, istituito dalla contrattazione collettiva in essere tra le organizzazioni sindacali della Cisl e le associazioni datoriali Anpit, Cidec, Cepi, Confimprenditori ed Unica, persegue l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e dello stato di salute dei lavoratori delle aziende iscritte. Dopo avere implementato, grazie alla convenzione con la mutua Mba le garanzie e le prestazioni straordinarie in favore dei lavoratori iscritti e, dopo avere posto le basi per la creazione di un welfare evoluto, l'Ente ha compiuto un altro importante passo siglando l'accordo per diventare filiale della Banca delle visite. La Banca Delle visite è un progetto innovativo, avviato da ScegliereSalute e sostenuto da Health Italia, mirato a creare una rete di assistenza gratuita su tutto il territorio nazionale in favore delle persone che non possono permettersi una visita medica a causa di difficoltà economiche. Secondo le ultime statistiche, infatti, negli ultimi anni ben 11 milioni di italiani hanno rinunciato alle visite mediche a causa di questa motivazione. L'apertura di una filiale da parte dell'Enbic consentirà di sensibilizzare le aziende e i lavoratori iscritti ad effettuare donazioni finalizzate alla realizzazione del progetto che vuole rendere gratuito il ricorso alle visite mediche per persone che siano in grado di documentare il loro disagio economico. Aiutare chi non può permettersi una visita medica a pagamento, chi non può attendere i tempi del Servizio sanitario pubblico, chi ha bisogno di cure immediate. Ecco, con questi obiettivi, nasce la «Banca delle visite»: una piattaforma web in cui offerta e domanda si incontrano in modo trasparente e limpido. Donare o richiedere prestazioni è facile su www.bancadellevisite.it

Riccardo Tomaselli, Coordinatore nazionale Health Italia